

La prospettiva di genere diventa *ratio decidendi* in due importanti pronunce della Corte di Cassazione

Dott.ssa Sara Di Giovanni e Dott. Niccolò Panigada¹

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. I casi di specie – 3. Le motivazioni della Corte e i punti in comune

1. Introduzione

Le sentenze n. 12066 del 2023 e n. 14247 del 2023 pronunciate dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, offrono allo studioso e alla studiosa – e non solo - importanti spunti di riflessione e di approfondimento, in quanto le motivazioni ivi contenute tracciano un “precedente” rispetto all’ingresso della prospettiva di genere nella valutazione giudiziaria dei reati motivati dal genere.

Astraendosi dal contenuto di merito, le due pronunce richiamate permettono di “riportare” l’insegnamento delle Corti sovranazionali anche all’interno dei giudizi delle nostre corti nazionali, sottolineando l’importanza della prospettiva di genere nel trattare casi di violenze, per l’appunto, di genere.

In particolare, nella prima delle sentenze oggetto di esame, il caso di specie si intreccia con temi che spesso interessano le vicende giudiziarie in merito a reati motivati dal genere: la Corte di cassazione riesce a cogliere, nelle trame di un caso di calunnia, il tema della vittimizzazione secondaria e – tra le righe – anche quello dell’alienazione parentale.

Da un diverso punto di vista, il richiamo agli stereotipi di genere come fonte di ulteriore sofferenza e violenza da parte della donna si può rintracciare anche nella seconda delle due pronunce “gemelle”, dove, attraverso un’analisi *gender-sensitive* del ricorso presentato dalla parte ricorrente, si mette in luce la gravità del fenomeno della vittimizzazione secondaria, nonché della “falsa narrazione” della violenza agita.

2. I casi di specie

Il presente contributo si propone di tracciare delle prime considerazioni tenendo distinti i due casi di specie che interessano le pronunce oggetto di riflessione, così da poter poi concludere con l’individuazione dei più rilevanti e importanti punti in comune.

In primo luogo, occorre precisare lo spazio in cui si colloca la prima delle due sentenze richiamate. Il caso origina da un ricorso presentato avverso la sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di appello di Bari nei confronti della ricorrente, per il reato di calunnia aggravata ai danni dell’ex compagno.

¹ Dottorand* di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli studi di Milano

La ricorrente è stata ritenuta responsabile di aver falsamente denunciato l'ex compagno per aver praticato atti sessuali nei confronti del proprio figlio, minorenni, in diverse circostanze.

Il ricorso metteva in luce alcuni aspetti problematici della sentenza impugnata, tra i quali l'assenza di un fondamento di carattere giuridico-processuale sul quale si sarebbe dovuta altrimenti fondare la condanna per il reato di calunnia. In particolare, la condanna non avrebbe tenuto conto di tre aspetti, estremamente rilevanti: la paura mostrata dal figlio minore, che aveva, inoltre, avanzato alcune riserve nell'incontrare il padre – paura attestata anche dallo stesso Tribunale per i minorenni; la denuncia che la ricorrente aveva immediatamente presentato a seguito del racconto che il figlio aveva fatto sui presunti abusi subiti dal padre; nonché l'esame reso dalla ricorrente alla stessa Corte di appello, dinnanzi alla quale aveva confermato di essere preoccupata per l'incolumità del figlio minorenni.

La Corte di appello avrebbe infatti fondato la denuncia di calunnia sulla mera conflittualità della coppia, desunta dall'opposizione della donna agli incontri tra padre e figlio e dal provvedimento di affidamento del bambino ai servizi sociali. Secondo la ricostruzione della Corte di appello di Bari, la «grande conflittualità relazionale» della coppia sarebbe «verosimilmente» sorta a seguito del rifiuto dell'uomo di contrarre matrimonio con l'imputata, così da «regolarizzare una situazione sentimentale da cui era nata anche una prole».

Così come sottolineato dalla Corte di cassazione, la Corte di appello di Bari avrebbe collocato – con termini *apodittici* – sul piano della mera «inverosimiglianza» che un padre possa abusare del proprio figlio, non tenendo conto delle reiterate rivelazioni del minore di episodi che avrebbero integrato gli estremi del reato di violenza sessuale, nonché “giustificando” comportamenti come «comportamenti genitoriali di assistenza molto comuni per i figli di quella età».

Dagli elementi fin qui riportati è possibile tracciare alcuni punti che necessitano di una più approfondita riflessione, che non può di certo esaurirsi soltanto nel presente contributo.

Innanzitutto, la Corte di cassazione, rigettando il ricorso, afferma fin da subito che le sentenze di merito «hanno fondato la decisione e lo sviluppo argomentativo solo su valutazioni soggettive, congetturali ed aprioristiche, non ancorate ad alcun atto o fatto» e che anzi hanno permesso l'ingresso di un «distorcente stereotipo culturale».

In primo luogo, non vagliando la certezza delle denunce di abusi sessuali dell'uomo sul figlio, ma anzi riconducendole alla “conflittualità” tra gli ex coniugi, la Corte di appello di Bari introduce in giudizio la colpevolizzazione della donna per essersi opposta agli incontri dell'ex marito con il figlio e, dunque, in filigrana, quella sindrome da alienazione parentale che già era stata definita come non scientificamente – e quindi, giuridicamente – rilevante. La Corte di cassazione, a tal proposito, afferma infatti che «l'aprioristica e non provata colpevolizzazione di [Tizia] per aver denunciato l'abuso sessuale rivelatole dal figlio, nei termini rappresentati dalla sentenza impugnata, costituisce un caso emblematico di *vittimizzazione secondaria*». Aggiunge la Corte di cassazione che «la motivazione della sentenza impugnata risulta gravemente viziata da manifesta illogicità per l'uso di veri e propri stereotipi giudiziari», che avrebbero condotto, al tempo stesso, ad un convincimento dell'autorità giudiziaria del tutto disancorato da dati oggettivi e quindi rilevanti. Per questi motivi, adottando quella che nella successiva sentenza oggetto di esame verrà definita come «prospettiva di genere», la Corte di cassazione procede ad annullare la sentenza impugnata, motivando la propria decisione proprio in virtù di quegli stereotipi di genere, nonché di una ricostruzione dei fatti che avrebbero dipinto la donna come “madre malevola e ostile”, e che avrebbero in realtà fondato e determinato una vera e propria vittimizzazione secondaria.

Gli elementi ora evidenziati permettono di approfondire l'apporto della Corte di cassazione che porta così nella propria giurisprudenza l'esperienza sovranazionale richiamando non soltanto importanti fonti come la Convenzione di Istanbul, ma anche rilevanti sentenze, come la sentenza Corte EDU, *J.L.*

c. Italia e Corte EDU I.M. e altri *c. Italia*, e fondando una nuova giurisprudenza con motivazioni filtrate da una lente *gender-sensitive*.

A distanza di breve tempo la Cassazione torna, infatti, a pronunciarsi in tema di reati motivati dal genere con la sentenza n. 14247 del 2023 con la quale viene adottata nuovamente quella che qui verrà esplicitata come «prospettiva di genere».

La pronuncia ora in oggetto si inserisce nel solco di un procedimento penale nei confronti di un uomo presunto reo del reato di maltrattamenti aggravati ai danni della moglie e del figlio minore, tentata estorsione e lesioni aggravate, per i quali veniva disposta l'applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, con dispositivo elettronico di controllo. Avverso tale provvedimento cautelare disposto dal Gip e confermato, a seguito di impugnazione, dal Tribunale di Palermo in sede di riesame, veniva presentato ricorso per cassazione.

Nello specifico, la difesa della parte ricorrente adduceva a sostegno delle proprie ragioni il fatto che le tempistiche della denuncia della donna non fossero casuali, in quanto concomitanti con la domanda di separazione con relative pretese patrimoniali. In altri termini, la moglie avrebbe avuto interessi a mettere il marito in una posizione “difficile” tramite la denuncia, strumentalizzando il processo penale per un proprio tornaconto economico in sede civile.

Inoltre, si lamentava la mancata valutazione delle prove nuove della difesa, tra le quali risultava una consulenza tecnica di una neuropsichiatra e criminologa fondata sull'Intimate Partner Violence (IPV) che contestava la tesi secondo cui la violenza possa essere perpetrata solo dall'uomo. Secondo questa visione, dunque, nonostante una relazione conflittuale, la donna non sarebbe stata vittima degli atti aggressivi dell'uomo. Secondo la difesa, la donna avrebbe avuto, al contrario, un ruolo di potere al punto da non presentare sintomi post traumatici né temere o assumere precauzioni nei confronti del marito. Pertanto, partendo dal presupposto che la violenza sia sempre maschile, le affermazioni della donna sarebbero state assunte come vere, senza che vi fosse stata un'approfondita valutazione delle circostanze di fatto.

Inoltre, a difesa dell'uomo, il ricorso contestava il referto medico che accertava il trauma facciale con una prognosi di guarigione di 20 giorni, riteneva inattendibili le dichiarazioni del figlio della donna a causa del rapporto simbiotico con la madre e valorizzava l'intento positivo del marito di sottoporsi a terapia di coppia e di sottoporre la moglie a terapia psichiatrica come misura di sostegno.

Infine, si evidenziava come l'acquisto dell'immobile da cui sarebbe derivata la tentata estorsione fosse riconducibile ad un accordo tra le parti e non dalle minacce di morte.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La Cassazione statuisce, infatti, che la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari non può prescindere dalla considerazione complessiva di tutti gli elementi del caso, non potendosi soffermare ad una mera visione «parcellizzata circa il concreto rischio che corrono le persone offese».

Sulla scorta di queste premesse viene affermato che le dichiarazioni della persona offesa costituiscono, previa verifica dell'attendibilità rimessa al giudice, una prova fondamentale ai fini della ricostruzione della dinamica dei fatti. Ciò si manifesta soprattutto con riferimento ai reati di violenza di genere che hanno perlopiù luogo in «contesti chiusi e privi di testimoni», dove la paura dell'uomo porta spesso la donna «a nascondere quanto subisce per il senso di minaccia permanente». Pertanto, dato il contenuto convergente delle dichiarazioni della donna e di suo figlio e non rilevando in alcun modo il rapporto simbiotico tra loro ai fini dei reati per cui si procede non ostano ragioni ai fini della sussistenza dell'attendibilità delle testimonianze. La sentenza, inoltre, rileva come convergano una pluralità di elementi a corroborare la versione della donna: gli scambi di messaggi su Whatsapp, le annotazioni della

polizia durante l'ultimo intervento presso la sua abitazione, il certificato medico delle lesioni, le testimonianze di altri soggetti che avevano visto più volte la persona offesa con il volto tumefatto.

Con riferimento invece alla consulenza tecnica della neuropsichiatra e criminologa, la Cassazione evidenzia come la relazione tecnica depositata sia del tutto priva di fondamento scientifico, ribadendo il principio secondo il quale «la valutazione circa la credibilità e attendibilità di un dichiarante è sempre e comunque prerogativa attribuita dall'ordinamento al solo giudice del merito». Ciò si verifica a maggior ragione nella fattispecie qui in esame, dal momento che la consulenza si basa su meri «costrutti interpretativi astratti, privi di riscontri metodologicamente affidabili, volti ad disarticolare il significato di comportamenti e fatti ritenuti comprovati». Pertanto, risulta del tutto «apodittica e ingiustificata» l'affermazione della consulente della difesa che ritiene che la donna abbia denunciato ed esposto i fatti, “strumentalizzando” il processo penale, al solo fine di danneggiare il marito violento.

Tale consulenza, secondo i giudici, non terrebbe neanche in considerazione le numerose fonti internazionali sulla violenza domestica e di genere che chiedono al giudice di adottare nelle proprie decisioni sui reati di violenza contro le donne una *prospettiva di genere*. Lungi dal volersi in questa sede soffermare sulla nozione di violenza di genere, è sufficiente evidenziare che tale prospettiva è necessaria nel caso in esame per una corretta valutazione dei fatti nel loro complesso.

La sentenza infine rileva la totale genericità della consulenza medico-legale che contestava la prognosi di 20 giorni per il trauma facciale e sostiene come l'acquisto dell'immobile, da cui è derivato il tentativo di estorsione, si sia verificato in un «contesto di costante e quotidiana sopraffazione e violenza subita da parte del marito».

3. Le motivazioni della Corte e i punti in comune

Richiamando le motivazioni in punto di diritto della Corte di cassazione nelle due pronunce esaminate, è possibile tracciare alcuni elementi in comune tra esse.

Innanzitutto, risulta di centrale importanza la lettura data dalla giudice attraverso il filtro della «prospettiva di genere», che permette al tempo stesso di cogliere degli elementi, in parte preoccupanti, che ricalcano quegli stereotipi culturali il cui “ingresso” nei luoghi decisionali fonda quella che prende il nome di vittimizzazione secondaria.

Il riconoscimento, da parte della Corte di cassazione, dell'esistenza degli estremi della vittimizzazione secondaria permette di cogliere nelle trame dei giudizi alcuni aspetti ricorrenti nelle sentenze relative a reati motivati dal genere. Per questo motivo, di seguito si approfondiranno due aspetti che si preme evidenziare: l'uso “strumentalizzato” del diritto penale sostanziale e processuale e l'uso *apodittico* di teorie scientificamente non attendibili e, quindi – come detto – giuridicamente non rilevanti.

In primo luogo, preme sottolineare come, in entrambe le pronunce – o meglio, nella sentenza di merito nel primo caso e nel ricorso nel secondo caso – vengano richiamati “strumenti” ritenuti scientificamente non rilevanti.

Come già anticipato, nel primo caso, proprio procedendo attraverso un'ottica *gender-sensitive*, è possibile cogliere l'eco - tra le righe della motivazione della Corte di appello di Bari – di quella sindrome di alienazione parentale che già la Corte EDU, con la recente sentenza *I.M. e altri c. Italia*, aveva dichiarato irrilevante non solo scientificamente, ma anche giuridicamente. In quell'occasione, infatti, la Corte di Strasburgo aveva condannato l'Italia proprio perché il ricorso a tali “espedienti” (scientificamente non provati) fonda un'ulteriore forma di vittimizzazione nei confronti delle donne. In altri termini, motivare il comportamento di una madre che – a seguito del racconto di episodi di violenza subiti dal figlio ad opera del padre – si oppone agli incontri tra quest'ultimo e il minore, attraverso il ricorso ad una “sindrome” che fonda e alimenta l'idea di una madre malevola e ostile al rapporto padre-figlio, anche in

seguito alla separazione coniugale, determina l'ingresso di stereotipi culturali nei giudizi e, dunque, di forme di vittimizzazione secondaria nei confronti della donna.

Nel caso di specie, il richiamo all'ostilità della madre, nonché la motivazione della conflittualità tra i due ex-coniugi basata sulla non accettazione, da parte della donna, del rifiuto dell'ex compagno di contrarre matrimonio, rappresentano declinazioni di una mentalità stereotipata che si sostanzia, di fatto, in forme di ulteriore violenza subite dalla donna.

Parimenti, anche nel secondo caso si può cogliere l'uso improprio di teorie scientificamente irrilevanti che vengono tuttavia utilizzate a sostegno di posizioni giuridiche. Nel ricorso presentato dalla parte ricorrente, infatti, come anticipato, si richiama una valutazione criminologica basata sulla c.d. IPV, nonché a linee guida forensi internazionali. Tali valutazioni si fonderebbero sull'idea che la struttura del rapporto di potere e di subordinazione tra uomo e donna, che alimenterebbe le forme di violenza maschile sulle donne, in realtà ostacola la piena e universale comprensione dei fenomeni di violenza, soprattutto laddove tale violenza vede un'inversione di agente e agito. Sotto tale punto di vista, dunque, il ricorso mira a smontare la valutazione della credibilità della persona offesa in quanto fondata su quella che nel ricorso viene chiamata «ideologia *gender-based* della violenza tra partner» e «sul pregiudizio, frutto di deformazioni percettive, che l'aggressività sia sempre dell'uomo nei confronti della donna».

In questo senso, il richiamo alla "ideologia di genere" verrebbe "strumentalizzata" per tentare di ribaltare una logica di potere millenaria alla base delle declinazioni del fenomeno della violenza.

Ancora una volta, dunque, l'uso "strumentalizzato" dei mezzi a disposizione del giudice – e del giudice soltanto, al quale compete la valutazione (eventuale) della loro attendibilità e fondatezza – comporta il concretarsi di un ciclo di vittimizzazione secondaria, che si può cogliere anche tra le trame di due giudizi che con espedienti scientificamente irrilevanti tentano di escludere, e oscurare, l'attendibilità delle donne coinvolte. In tale modo, dunque, il diritto penale diventa un mezzo attraverso il quale questa vittimizzazione secondaria viene realizzata. Fermo restando naturalmente il diritto di difesa per l'indagato nel ricorso avverso il provvedimento di conferma della misura cautelare e ferma la possibilità per il giudice di valutare liberamente gli elementi di prova nel caso della calunnia, dalle due pronunce risulta, tuttavia, evidente la censura di certi atteggiamenti che rischiano solamente di alimentare una scorretta percezione dell'utilizzo del processo penale.

Le due sentenze inducono chiaramente a riflettere sulla posizione della donna sia come imputata sia come persona offesa. Il rischio, dunque di vittimizzazione secondaria, risulta del tutto indipendente dalla parte che la donna ricopre durante il procedimento. In entrambe le circostanze si rischia, non adottando una prospettiva di genere, che da un lato il giudice, dall'altro la difesa dell'uomo postino l'attenzione dalla violenza perpetrata nei confronti della donna ad altri elementi.

Ben venga, dunque, la linea seguita dalla Cassazione che detta chiaramente le regole attraverso le quali si deve evitare l'uso strumentalizzato del ricorso e più in generale del diritto penale, per far entrare teorie non scientificamente provate e del tutto contrarie alla giurisprudenza e alla legislazione nazionale e sovranazionale –sempre più importante e citata nelle decisioni dei giudici italiani – nel complesso di atti oggetto di valutazione da parte dell'autorità giudiziaria. Ben venga soprattutto, come emerge dalle due sentenze qui in commento, l'esame complessivo e "complesso"² di tutte le circostanze che emergono quando si tratta di reati di genere, esame che necessita di un *quid pluris* che escluda che il processo penale si trasformi in una "arena" in cui la donna rischia di essere nuovamente vittima.

Per concludere, gli elementi qui portati all'attenzione del lettore vogliono sottolineare l'importanza che tali sentenze hanno avuto nel panorama della giurisprudenza relativa ai reati motivati dal genere. Infatti, proprio la natura di tali tipologie di reato, rappresentando diverse sfumature di un fenomeno che fonda le proprie radici nel rapporto di potere e di subordinazione cui è costretta la donna,

² Si è scelto di utilizzare il termine complesso perché la valutazione del giudice non deve esaurirsi in un esame oggettivo nel senso tradizionale del termine, ma deve abbracciare il punto di vista del genere, leggendo i fatti e i comportamenti delle parti in modo da tenere conto di elementi valutativi capaci di includere realmente la prospettiva della donna che subisce violenza.

richiede che la loro stessa valutazione in sede giudiziale sia condotta con una “sensibilità” e una prospettiva – appunto – di genere che possa tener conto delle sue particolarità storiche e culturali. La Corte di cassazione afferma che «ad oggi [...] il giudice è chiamato ad assumere, rispetto a queste fattispecie delittuose, la *prospettiva di genere* come metodo interpretativo riconoscendo che i reati di “violenza di genere”, o per ragioni di genere, sono così definiti dallo stesso legislatore, oltre che da tutte le fonti sovranazionali, perché colpiscono quasi esclusivamente le donne e le bambine, proprio per essere tali, e sono commessi dagli uomini per affermare dominazione e controllo». La prospettiva di genere, dunque, permette di cogliere le radici storiche e culturali di un fenomeno che – proprio per queste ragioni – si “scatena” sulle donne in una percentuale nettamente superiore e che è irriducibilmente diverso dalle forme di violenza che sono slegate da questo fattore.